



75

Toccando il vuoto

*A cura di Angelo Vella, Franco Balsamo, Riccardo Altopiedi Servizio PreSAL
della Asl Città di Torino*

Storia d'infortunio numero 75, aprile 2020

Che cosa è successo

Un lavoratore è deceduto precipitando dall'alto all'interno della tromba delle scale prefabbricate che collegavano i piani dal primo al quarto, durante lo svolgimento di un'attività cantieristica per la realizzazione di pareti in cartongesso, diretta all'allestimento di una mostra di una Fondazione Culturale.

Chi è stato coinvolto


L'incidente ha coinvolto Christian, di anni 41, di nazionalità rumena, assunto da circa un mese come socio lavoratore di una cooperativa, con mansioni di manovale edile.

Dove e quando

L'infortunio si è verificato all'interno di un complesso fieristico/commerciale, presso i locali utilizzati da una importante Fondazione Culturale; l'evento è avvenuto verso mezzogiorno nell'autunno del 2011.

Che cosa si stava facendo

Quella mattina, Christian stava eseguendo i lavori di stuccatura delle pareti in cartongesso già installate nei giorni precedenti. Per eseguire le lavorazioni, Christian aveva allestito un piano di lavoro a circa undici metri da terra. Il piano era costituito da due assi in legno affiancate di dimensioni di 200 x 50 x 2,5 cm, appoggiate sui mancorrenti in legno dei pianerottoli della scala con un interasse d'appoggio di 157 cm (Figura 1).



Vista dall'alto



Vista a livello

Figura 1. Piano di lavoro su cui operava l'infortunato

Per evitare di rovinare i mancorrenti in ciliegio, era stato interposto un foglio di materiale tessile. A loro volta, i mancorrenti erano sorretti mediante ganci metallici dalla struttura in vetro che costituiva la parete di delimitazione del pianerottolo delle scale (Figura 2).



Figura 2. Vista laterale del piano di lavoro con mancorrente di posa, foglio di tessuto interposto e gancio metallico collegato ai cristalli sottostanti

Sul piano di lavoro era stata sistemata una scala metallica doppia estensibile (Figura 3).




Figura 3. Scala utilizzata dal lavoratore, vista dal piano di calpestio da cui è avvenuta la caduta
Christian stava lavorando sul piano di lavoro posto in cima alla scala.

A un certo punto

Durante l'esecuzione degli interventi di sigillatura, Christian ha esercitato una forza di spinta verso la parete di lavoro che ha comportato, come reazione, lo spostamento delle assi del piano di lavoro su cui era appoggiata la scala. Queste ultime, infatti, non erano vincolate e l'attrito era diminuito dalla presenza del foglio di materiale tessile interposto alla base. È verosimile che lo scivolamento abbia provocato il ribaltamento della scala con conseguente caduta del lavoratore, unitamente alla scala metallica impiegata e agli attrezzi di lavoro utilizzati, sino al piano sottostante. La caduta da un'altezza di circa 11 metri ha causato lesioni tali da provocarne la morte.

Cosa si è appreso dall'inchiesta

Il fattore determinante dell'evento infortunistico è l'inidoneo allestimento e successivo utilizzo del piano di lavoro in altezza, realizzato da Christian. Il piano era infatti privo delle caratteristiche di sicurezza necessarie e veniva utilizzato insieme alla scala metallica doppia perché insufficiente a raggiungere le altezze di lavoro previste. L'inadeguatezza dell'area di lavoro all'attività che si doveva svolgere era stata rilevata dal preposto di cantiere della cooperativa che aveva inviato il messaggio sms sotto riportato all'impiegato/capo cantiere della ditta subappaltatrice (Kaled):

“Kaled ricorda l'imbracatura per Christian: passo e controllo domani. Se non ce l'ha blocca i lavori sulle nicchie sino a che non arriva in cantiere. Grazie ciao buona serata”.

In specifico, sono emerse le seguenti omissioni da parte di diversi soggetti coinvolti:

- da parte del datore di lavoro della cooperativa, subappaltatrice ed esecutrice dei lavori nel cantiere: omessa identificazione preliminare, approntamento e utilizzo di adeguate e idonee opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori in quota; in particolare, non sono state previste e applicate le misure di protezione contro il rischio di caduta dall'alto previste nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto per quel cantiere (ad esempio protezioni delle aperture verso il vuoto con idonei parapetti, ecc);
- da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori sul cantiere: mancata verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori subappaltati e mancata verifica della congruenza del proprio POS rispetto a quello della impresa subappaltatrice in particolare sulla modalità di esecuzione dei lavori in quota e sull'assenza di adeguate e idonee opere provvisionali;
- da parte del datore di lavoro della fondazione culturale, committente dei lavori in cantiere: omessa nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dopo l'affidamento da parte dell'impresa affidataria alla cooperativa e prima dell'inizio dei lavori; il professionista avrebbe redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del cantiere e avrebbe vigilato per conto del committente sull'applicazione del PSC e dei POS predisposti dalle imprese esecutrici.

Queste omissioni sostanziali hanno inciso nella dinamica infortunistica perché hanno permesso al lavoratore di decidere in modo autonomo, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze lavorative, come eseguire i lavori e quali apprestamenti di sicurezza allestire e impiegare per i lavori in quota.

Raccomandazioni

Tra le principali cause che hanno determinato l'infortunio di Christian emerge la totale inadeguatezza dell'allestimento del piano di lavoro in altezza (alla quota di 11 m), su cui il lavoratore stava lavorando al momento dell'infortunio. Ciò è stato aggravato dalla precaria postazione di lavoro: l'imprudente utilizzo di una scala doppia pieghevole posta su due tavole anch'esse inadeguate perché erano tavole da cassero e non da ponte. A loro volta le tavole non erano vincolate e per di più poggiavano su un tessuto a difesa del mancorrente in ciliegio che le ha rese ancora più instabili. Altro fattore che ha concorso all'accadimento infortunistico, potrebbe essere stato la mancanza del secondo operatore che tenesse la scala per evitarne il ribaltamento, così come prevede l'art. 113 comma 5 del D.Lgs 81/08. L'infortunato lavorava da solo, ma si ribadisce che anche fossero stati in due, la causa principale della caduta di Christian è stata la totale inesistenza di opere provvisionali come richieste dall'art. 122 comma 1 del D.Lgs 81/08 e la pressoché inesistenza di percezione del rischio da parte dell'infortunato e del suo collega dovuta a una grave carenza formativa, formazione dettata dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs 81/08.

Nella dinamica dell'infortunio ci sono stati altri fattori che hanno modulato in maniera peggiorativa l'incidente. Ad esempio, la mancata attuazione delle disposizioni presenti nel piano operativo dell'impresa, in cui sono stati indicati i lavori da eseguire e, in maniera del tutto generica, le misure di protezione contro il rischio di caduta dall'alto. Si sarebbe potuto allestire: ponteggi metallici o ponti su cavalletti (D.P.C. protezione delle aperture verso il vuoto, parapetti, intavolati). Tuttavia, nel POS non è indicato quale allestimento di sicurezza doveva essere utilizzato e/o installato per la lavorazione specifica, né le eventuali procedure da seguire da parte degli addetti, come predisposto dall'art. 100 comma 3 del D.Lgs 81/08. Inoltre, nella confusione dei diversi ruoli un fattore importante che ha contribuito peggiorando la già grave situazione lavorativa, è stata l'assenza nel vigilare della ditta affidataria, come impone l'art. 97 comma 1, l'operato dei dipendenti propri e anche dei lavoratori delle ditte in subappalto. Il datore di lavoro della ditta affidataria ha anche disatteso gli obblighi dell'art. 97 comma 3, e cioè la mancata verifica del POS dell'impresa presso cui lavorava l'infortunato.

Infine, la committenza in un primo momento aveva affidato i lavori a una sola impresa e pertanto non rientrava negli obblighi imposti dal capo I del titolo IV del D.Lgs 81/08. Successivamente, l'impresa affidataria aveva incaricato la ditta di Christian per l'esecuzione di tutti i lavori ma non ha provveduto a nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, come indicato nell'art. 90 comma 5 del D.Lgs 81/08. Sicuramente la presenza del coordinatore in fase esecutiva avrebbe potuto evitare con le opportune azioni di vigilanza, che i lavoratori allestissero in maniera del tutto errata l'apprestamento contro il rischio di caduta dall'alto, usando due tavole da cassero, e soprattutto avrebbe potuto impedire l'utilizzo di una scala doppia a cavalletto sul piano di lavoro così instabile.

Le raccomandazioni sono state elaborate dalla comunità di pratica sulle storie di infortunio riunitasi il 1 giugno 2017 a Savigliano e costituita da *Fabio Aina, Luigi Baudino, Giampiero Bondonno, Duccio Calderini, Roberto Costanzo, Savina Fariello, Lucia Finocchio, Carlo Manzoni, Giovanni Muresu, Marco Olocco, Alessandro Sansonna, Isabella Zatti*; infine sono state riviste dagli autori della storia.

Per maggiori informazioni contattare:

Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute, ASL TO3

Via Sabaudia 164, 10095, Grugliasco (TO)

Tel. 01140188210-502 - Fax 01140188501 - info@dors.it